SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 411)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRI Fabio, FINESSI, SIGNORI e LUZZATO CARPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1976

Riordinamento delle attività di ricerca e di informazione in agricoltura con riconoscimento all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) delle qualità di ente di diritto pubblico

Onorevoli Senatori. — L'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, sorto sotto gli auspici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in forma di associazione (ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile), con sede in Roma, è stato eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 632 del 16 marzo 1963.

Scopi dell'Istituto sono quelli di:

- 1) effettuare indagini sull'andamento e le tendenze dei consumi, dei prezzi, delle produzioni e degli scambi sui mercati dei prodotti agricoli e di interesse agricolo;
- 2) divulgare gli elementi ricavati da tali ricerche per offrire indicazioni atte ad orientare i produttori ed a facilitare lo sviluppo e la tutela della produzione agricola;
- 3) effettuare studi e ricerche per conto dello Stato, di enti e di altri organismi;
- 4) promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli all'interno ed all'esterno fa-

vorendo l'organizzazione di mercato e tutelando la qualità dei prodotti;

5) organizzare corsi di orientamento mercantile per favorire l'adozione delle tecniche più appropriate e svolgere ogni altra attività connessa o conseguente agli scopi di cui sopra.

Sono soci dell'Istituto enti od associazioni interessati alla produzione ed al mercato agricolo.

L'Istituto ha svolto tali servizi sulla base di rapporti di convenzione con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste utilizzando sino al 1970 fondi stanziati sullo stato di previsione della spesa del suddetto Ministero a fronte del Piano verde n. 1 e del Piano verde n. 2. Dal 1972 il rapporto tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'IRVAM si è svolto sulla base di atti disciplinari di concessione che trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2-octies del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4

agosto 1971, n. 592, che prevede appunto la istituzionalizzazione di un siffatto servizio e, quindi, lo stanziamento di appositi fondi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il disegno di legge relativo alla ristrutturazione dell'Azienda per gli interventi di mercato in agricoltura (AIMA) prevede che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cessi di avvalersi dell'IRVAM per lo svolgimento dei servizi predetti, che solo per quanto attiene la parte riguardante le attività che l'AIMA dovrà svolgere saranno effettuati nell'ambito dell'Azienda stessa.

Ciò sembra del tutto pregiudizievole ai fini di quell'orientamento economico del sistema agricolo-alimentare che è ritenuto indispensabile per il miglioramento degli equilibri tra produzione e consumo, che deve costituire un obiettivo di interesse nazionale. La inderogabilità del raggiungimento di tale obiettivo risulta anche, e in modo incontrovertibile, dalla decisione adottata in sede governativa di procedere entro i tempi più brevi al varo di un piano agricolo alimentare.

Questa decisione comporta un largo potenziamento dei servizi di studio, di ricerca e di informazione economica e al tempo stesso la prestazione di servizi di consulenza tecnico-economica nei confronti degli Organi parlamentari, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in particolare, del Ministero del bilancio e della programmazione, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, nonchè del Ministero del tesoro e di altri rami della Pubblica Amministrazione. In considerazione del fatto che compiti di carattere legislativo ed amministrativo, specie per quanto riguarda il comparto agricolo-alimentare, sono stati devoluti agli Enti-Regione, è altrettanto evidente che questi ultimi debbano essere non solo

usufruttuari dei servizi suddetti, ma anche e soprattutto partecipanti attivi ad evitare scoordinamenti e la ripetizione dannosa di iniziative ancorchè in sè e per sè valide.

L'appartenenza del Paese alla Comunità economica europea e, pertanto, la necessità di individuare comportamenti e tendenze produttive e di mercato nei Paesi partners (e per alcuni prodotti anche sui grandi mercati internazionali) postula altresì la presenza all'estero di un servizio di assunzione dei dati e delle informazioni sia per la tutela del mercato interno italiano sia per individuare le possibilità di collocamento dei prodotti agricolo-alimentari eccedenti le necessità del Paese; ciò che non può avvenire se non per mezzo di una organizzazione che riscuota il credito necessario.

Per tutti questi motivi si ritiene che le attività di ricerca e di informazione in agricoltura debbano venire istituzionalizzate mediante il riconoscimento all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) della qualità di ente di diritto pubblico.

Tale qualità, oltre a riconoscere il significato di attività di interesse nazionale, mira anche ad assicurare all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) contributi finanziari certi, che lo pongano in grado di svolgere i servizi suddetti. A tal fine appare sufficiente che gli stanziamenti previsti annualmente sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 2-octies della legge 4 agosto 1971, n. 592, maggiorati dell'importo di un miliardo di lire, vengano devoluti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sotto forma di contributo all'Istituto predetto, naturalmente con l'osservanza dei controlli previsti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzioni di ricerca e informazione agricola)

Lo svolgimento dell'attività di ricerca e informazione per l'orientamento tecnico ed economico delle produzioni agricole e zootecniche e loro derivati, nonchè dei relativi mercati nel quadro della politica agricola nazionale, comunitaria e internazionale, è funzione pubblica. Essa è svolta dall'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola e forestale (IRVAM).

Art. 2.

(Natura giuridica dell'IRVAM)

L'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola e forestale (IRVAM), già eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 632 del 16 marzo 1963, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, incluso fra gli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al gruppo VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e classificato « ente di notevole rilievo ».

Art. 3.

(Compiti dell'IRVAM)

Sono compiti dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola e forestale (IRVAM):

- a) la raccolta e la elaborazione sistematica dei dati attinenti l'andamento delle produzioni agricole e zootecniche e loro derivati, nonchè dei relativi mercati;
- b) la effettuazione di studi e la prestazione di consulenza tecnica per il miglioramento degli equilibri tra produzione e consumo nell'ambito del sistema agricolo-alimentare:

- c) la effettuazione di studi sulla congiuntura agricolo-alimentare;
- d) tutte le iniziative idonee ad inquadrare lo svolgimento dei compiti di cui sopra nel contesto delle realtà agricolo-alimentari dei singoli Enti-Regione;
- e) ogni altra iniziativa che dovesse risultare utile a realizzare la finalità di cui all'articolo 1.

La suddetta attività, sia di contenuto generale, sia di contenuto settoriale, è svolta secondo programmi periodici ordinari, in funzione delle esigenze della politica agricola comunitaria e internazionale. I programmi si articoleranno anche tenendo conto delle esigenze generali di ricerca ed informazione delle Regioni nel campo dei mercati agricoli e saranno formulati sentito il parere del comitato consultivo formato dai rappresentanti delle Regioni di cui al successivo articolo 10.

I risultati dell'attività di cui sopra saranno messi a disposizione del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle Amministrazioni centrali dello Stato, delle Amministrazioni regionali. Essi saranno inoltre divulgati con appropriati strumenti tecnici di diffusione a favore di ogni altro ente pubblico interessato nonchè dei produttori agricoli e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e alimentari nonchè delle relative associazioni di categoria.

Art. 4.

(Ordinamento dell'IRVAM)

Sono organi dell'IRVAM:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

(Presidente)

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Art. 6.

(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente dell'istituto, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e rispettivamente da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria; da 3 rappresentanti dei sindacati confederali dei lavoratori; da 3 rappresentanti delle associazioni professionali di categoria operanti in agricoltura; da 3 rappresentanti delle Regioni; da un rappresentante eletto dal personale dipendente.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica 4 anni.

L'indennità di carica dei membri del consiglio di amministrazione è stabilita ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 7. (Vice presidenti)

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno due vice presidenti.

Art. 8.

(Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'istituto. In particolare:

- a) delibera, in attuazione di quanto è previsto dalla presente legge, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento interno, nonchè il regolamento organico del personale e le eventuali modifiche e integrazioni allo stesso ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
- e, sentite le organizzazioni sindacali di categoria:
- b) delibera sulle proposte dei programmi annuali e pluriennali, nonchè sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, curando altresì gli adempimenti previsti dal-

l'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, numero 70;

- c) delibera sui programmi previsionali delle esigenze di cassa della gestione finanziaria dei fondi di cui al successivo articolo 14:
- d) delibera sulle risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;
- e) delibera sull'affidamento dei servizi ai singoli collaboratori esterni e sulle relative condizioni contrattuali, nonchè sulla resa dei conti dei collaboratori medesimi;
- f) esercita le attribuzioni di organo di amministrazione per il personale, previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- g) delibera sulla relazione annuale concernente l'attività dell'ente.

Art. 9.

(Collegio dei sindaci revisori dei conti)

Il collegio dei sindaci revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti; esso dura in carica 4 anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

Il collegio dei sindaci revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concento con il Ministro del tesoro.

I membri effettivi sono designati: uno, con funzioni di presidente, dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e uno dalla Corte dei conti. I due membri supplenti sono rispettivamente designati dai Ministri medesimi.

Il collegio dei sindaci revisori dei conti esercita il controllo di revisione contabile sull'attività amministrativa e sulla gestione dell'ente, in relazione ai programmi ed ai bilanci, e riferisce sul controllo espletato al consiglio di amministrazione.

Art. 10.

(Comitati consultivi regionali)

Ciascuna Regione deve costituire un comitato consultivo regionale per formulare pro-

poste per il coordinamento dell'attività dell'IRVAM con l'azione regionale in campo agricolo.

Art. 11.

(Nomina del direttore generale)

Il direttore generale dell'IRVAM è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione del consiglio di amministrazione dell'ente e dura in carica quattro anni.

Il direttore generale, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile.

Il trattamento economico onnicomprensivo del direttore generale è corrispondente al trattamento economico onnicomprensivo spettante al dirigente generale « C » delle amministrazioni dello Stato ed è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo il dettato dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le competenze funzionali del direttore generale sono stabilite dallo statuto dell'ente.

Art. 12.

(Statuto)

Le funzioni ed i compiti da attribuire a ciascun organo saranno stabiliti dallo statuto dell'ente che verrà emanato nel rispetto dei principi della presente legge entro sei mesi dalla nomina degli organi dell'istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 13.

(Bilancio dell'IRVAM)

Le entrate dell'IRVAM sono costituite:

- a) dal contributo ordinario di cui all'articolo 14, primo comma;
- b) dagli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 14, secondo comma;
- c) dai contributi di enti, istituti, associazioni e privati;

- d) dai proventi derivanti dalle attività su commissione ai sensi dell'articolo 15;
- e) dai proventi derivanti dalla eventuale vendita di pubblicazioni;
 - f) dai redditi dei propri fondi.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero del tesoro.

L'anno finanziario dell'istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.

Art. 14.

(Finanziamento)

Per lo svolgimento dei compiti e programmi indicati nell'articolo 3 della presente legge è fissato un contributo ordinario annuo di lire 3 miliardi.

Eventuali contributi straordinari potranno essere disposti dal Consiglio dei ministri o da altre amministrazioni dello Stato per lo espletamento di programmi aggiuntivi o per esigenze particolari.

Art. 15.

(Attività su commissione)

Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 e dei compiti di cui all'articolo 3 della presente legge, l'IRVAM potrà svolgere attività di studio, ricerca e informazione su commissione di enti pubblici, di associazioni di categoria o di privati.

Art. 16.

(Regolamento del personale)

Entro sei mesi dalla nomina degli organi dell'istituto sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione, il regolamento organico del personale, che ne stabilirà lo stato giuridico ed il trattamento economico in conformità alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il regolamento fisserà anche la consistenza numerica del personale e la sua disloca-

zione sul territorio nazionale ed eventualmente anche all'estero in relazione alle strutture organizzative che si renderanno necessarie per l'espletamente delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 3.

Art. 17.

(Norme transitorie)

In attesa dell'emanazione dello statuto, il finanziamento dell'IRVAM continuerà ad essere regolato dallo statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632, e successive modifiche.

Per l'esercizio finanziario 1977 il contributo di cui all'articolo 14 della presente legge grava sullo stanziamento recato dal capitolo 1533 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste aumentato di 1,5 miliardi di lire.

Art. 18.

(Norme transitorie sul personale)

Il personale, compresi i dirigenti in servizio all'IRVAM alla data del 30 giugno 1976, viene salvaguardato nella carriera economica e funzionale già maturata, ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

L'ordinamento del personale dovrà tenere conto, altresì, per i fini istituzionali e funzionali dei ruoli stabiliti dall'articolo 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 19.

(Conferimento dei posti disponibili e inquadramento)

I posti che, dopo aver effettuato l'inquadramento di tutto il personale della sede centrale e periferica (nazionale ed estera) dell'attuale IRVAM, risulteranno ancora disponibili (sulla base dell'organico previsto dallo statuto) saranno ricoperti secondo le modalità previste dalla legge 20 marzo 1975, numero 70, dando la preferenza, qualora ne facciano domanda, agli attuali collaborato-

ri esterni, che abbiano alla data del 31 dicembre 1976 almeno tre anni di rapporto di lavoro, che curano i 300 punti di rilevazione dei prezzi e notizie di mercato; l'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti con decorrenza dalla data di emissione del relativo provvedimento, secondo le norme previste dal punto a) del precedente articolo 8, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione e di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 20.

(Trattamento di previdenza)

Il personale dell'IRVAM è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i servizi o periodi precedenti prestati con iscrizione a fondi sostitutivi o che hanno comportato l'esclusione o l'esonero della predetta assicurazione, si applicano le disposizioni sulla ricongiunzione dei servizi di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322, anche per i periodi eccedenti quelli richiesti per la acquisizione del diritto a pensione.

Per le cessazioni successive alla data di inquadramento spetta al personale l'indennità di anzianità di cui all'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Per i servizi prestati o comunque riconosciuti anteriormente alla predetta data, gli enti di provenienza o le gestioni previdenziali cui il personale interessato risulta iscritto, verseranno all'IRVAM le somme maturate a titolo di indennità, di buonuscita o altre analoghe.

Le differenze risultanti in eccedenza rispetto al trattamento spettante alla data di cui al precedente comma, ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno restituite agli interessati. Agli stessi farà, per contro, carico il versamento dell'importo occorrente per la sistemazione della propria posizione ai fini dell'indennità di anzianità, qualora le somme riscosse a tale titolo non siano sufficienti.